

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 30 ottobre 2014

Oggetto: DURC aziende senza dipendenti

Circolare numero: 032/2014

In sintesi

Le Aziende che operano per la Pubblica Amministrazione oppure in regime di responsabilità solidale nella filiera degli appalti e – più in generale – quelle che intendono fruire di benefici normativi e contributivi, devono essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali/assicurativi e alla Cassa Edile.

Le Aziende che non occupano lavoratori dipendenti, né lavoratori parasubordinati e che quindi non sono tenute ad aprire alcuna posizione assicurativa nei confronti di tali Istituti, si trovano frequentemente nell'impossibilità di ottenere il rilascio del DURC regolare.

Con risposta ad interpello n. 2/2013 il Ministero del Lavoro ha in parte risolto le problematiche che si presentano in tali situazioni.

Approfondimento

Il rilascio del DURC viene richiesto all'INPS, all'INAIL e – se aziende edili – anche alla Cassa Edile di competenza, al fine di attestare la regolarità contributiva dell'Azienda nelle procedure di appalto di opere e servizi nei confronti di Enti pubblici (per il principio di imparzialità nell'interesse pubblico), committenti privati (per l'esonero della responsabilità solidale a seguito di inadempienze contributive delle Aziende appaltatrici) e nei lavori privati dell'edilizia, dove è richiesto il DURC anche per gli artigiani e lavoratori autonomi (per contrastare il lavoro sommerso).

La regolarità contributiva attestata dal DURC si riferisce ai contributi dovuti:

- per i lavoratori dipendenti: all'INPS nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, all'INAIL e, nei lavori edili, alla Cassa Edile;
- per i collaboratori parasubordinati: all'INPS nella Gestione separata e all'INAIL;
- per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori) e le società di persone: all'INPS nelle relative gestioni IVS/ART-IVS/COMM- CD/CM.

Le Aziende che non occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati possono non avere alcun obbligo contributivo e, quindi, non essere tenute ad aprire una posizione assicurativa all'INPS o all'INAIL (alla Cassa edile si iscrivono solo i lavoratori dipendenti).

In particolare sintetizzando, può verificarsi che:

- il titolare di Azienda individuale del settore commercio/terziario sia iscrivibile all'INPS (nella gestione IVS commercianti) ma non all'INAIL;
- i soci lavoratori di società del settore commercio/terziario siano iscrivibili sia all'INPS (gestione IVS/COM) come pure all'INAIL;
- il titolare di Azienda individuale del settore industria non sia iscrivibile né all'INPS né all'INAIL;
- i soci lavoratori di società del settore industria siano iscrivibili all'INAIL ma non all'INPS;
- i familiari coadiutori/coadiuvanti nei settori commercio, artigianato e agricoltura sono sempre iscrivibili all'INPS e all'INAIL;
- gli artigiani titolari e/o soci sono sempre iscrivibili all'INPS (gestione IVS/ART) e all'INAIL.

Nei confronti delle Aziende che si trovano in una delle situazioni che non comportano l'obbligo di aprire una posizione assicurativa presso l'INPS, l'INAIL o la Cassa edile, gli Istituti emettono un DURC irregolare e, a causa della rigidità della procedura informatica, non è possibile desumere la motivazione dell'irregolarità.

D'altra parte la normativa prevede che il DURC non possa essere sostituito da autocertificazioni né da altra documentazione con la medesima funzione.

Con risposta ad interpello n. 2/2013 il Ministero del lavoro ha chiarito che nelle società di capitali (SRL –anche unipersonali – SPA) l'irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può determinare una posizione di irregolarità contributiva della Società poiché, trattandosi di persona giuridica il cui patrimonio è autonomo e distinto dal patrimonio personale dei soci, non può essere chiamata a rispondere delle irregolarità contributive riferite ai medesimi soci (per converso, nelle società di persone (SS-SNC-SAS), la società risponde col proprio patrimonio anche delle irregolarità contributive dei suoi soci).

Vedasi: <http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/22013.pdf>

Sulla base di tale precisazione l'INPS non verifica la regolarità contributiva dei soci delle società di capitali per il rilascio del DURC e, pertanto, se la Azienda non ha dipendenti né parasubordinati non va fatta alcuna richiesta di DURC; se la domanda viene comunque presentata sarà rilasciato un DURC irregolare.

Alla luce di quanto sopra, la Azienda senza dipendenti né parasubordinati i cui soci non sono iscrivibili all'INPS, non dovrà fare richiesta di DURC a tale Istituto ma potrà limitarsi a chiedere all'INAIL (e/o anche alla CEMA) una dichiarazione cartacea di regolarità contributiva sostitutiva del DURC.

All'ente committente, quindi, dovrà essere esibita la sola dichiarazione INAIL sostitutiva di DURC ed eventualmente, a supporto, l'interpello sopra citato.

Allo stesso modo la Azienda individuale del terziario il cui titolare è iscrivibile all'INPS ma non all'INAIL dovrà chiedere tale dichiarazione all'INPS.

Le sedi provinciali di Udine di INPS, INAIL e Cassa edile hanno confermato la validità di questa prassi: non resta quindi che attendere che le stazioni appaltanti ne prendano atto e progressivamente si adeguino.